

STATUTO CONFIDI CALABRIA

TITOLO I

Costituzione – Denominazione – Sede

ART. 1

E' costituito tra i piccoli e medi Imprenditori, che esercitano la loro attività, in Calabria, il Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti e 2612 ss. C.C., denominato "Confidi Calabria – Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie imprese calabresi" che può anche essere più brevemente denominato "Confidi Calabria".

Il Consorzio provvede alla registrazione del marchio denominativo "Confidi", già identificativo del Consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Catanzaro" al fine della sua utilizzazione per contraddistinguere la prestazione di garanzia collettive, e servizi connessi, prevista dal successivo art. 2.

Il Consorzio ha sede presso l'associazione degli Industriali della provincia di Catanzaro sita in Catanzaro alla via Eroi 1799, 23

TITOLO II

Scopo e Attività

ART. 2

Il Consorzio, cui possono aderire anche altri Confidi, ha lo scopo di assistere ogni forma e tipo di piccole e medie imprese, nonché gli enti e le organizzazioni no-profit e del volontariato sociale, promovendo e sviluppandone l'associazionismo economico, agevolandone l'accesso al credito di qualsivoglia natura tecnica e (o) il reperimento di capitale di rischio, attraverso la prestazione di garanzie collettive a favore delle imprese consorziate o mediante operazioni di contro-garanzia o co-garanzia ai confidi aderenti.

ART. 3

Il Consorzio, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, ha quindi per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1) rilascio di garanzie collettive volte all'agevolazione della concessione di crediti, di breve o di medio-lungo termine alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e da parte di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e/o per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio, stipulando allo scopo apposite convenzioni;

2) effettuare operazioni di contro-garanzia e/o di co-garanzia sulle garanzie prestate dai confidi aderenti a propri associati;

3) esercitare ogni attività utile alla ottimizzazione della gestione finanziaria dei propri consorziati ed in via principale i servizi connessi o complementari all'attività di cui ai punti 1) e 2). Ai soli fini esemplificativi e non esaustivi il Consorzio può ad esempio:

a) stipulare accordi e/o convenzioni con i soggetti di cui al precedente punto 1) allo scopo di offrire le migliori condizioni per fidi, finanziamenti ed ogni tipo di operazione creditizia con banche, società ed enti finanziari, ai propri consorziati, costituendo appositi fondi rischi anche sotto forma non monetaria;

- b) prestare specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione di ogni operazioni di finanza semplice o strutturata;
- c) contribuire all'accrescimento della cultura d'impresa nel campo economico-finanziario attraverso ogni forma di formazione, seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale sulle problematiche connesse alla gestione finanziaria e creditizia dell'azienda;
- d) promuovere la costituzione o partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni regionali o nazionali, aventi lo scopo di coordinare o potenziare le attività dei confidi;
- e) partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società europei, italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;
- f) fornire ogni altro servizio finanziario previsto dalla normativa vigente.

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è posto il divieto di distribuire utili o avanzi di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Consorzio potrà istituire uno o più uffici esterni, nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune.

TITOLO III

Ammissione – Recesso – Trasferimento – Esclusione

ART. 4

Possono essere ammessi al Consorzio:

- a) le piccole e medie imprese operanti nel territorio nazionale, qualunque sia la forma giuridica dell'impresa che non abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o fallimentare, che non siano falliti o non abbiano subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici
- b) le organizzazioni no-profit e del volontariato sociale,
- c) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi tra piccole e medie imprese.

Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.

Potranno altresì essere ammesse le imprese consorziate che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più del 5 (cinque) per cento delle imprese consorziate. Per queste ultime, il Consorzio non può beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

Il numero di consorziati è illimitato, ma le imprese consorziate di cui al comma 1), lett. a), non possono essere meno di 50 (cinquanta).

L'ammissione al Consorzio viene deliberata dagli Organi competenti, a norma del presente statuto, e comporta l'assunzione, a carico del consorziato, di tutte le obbligazioni e di tutti gli oneri previsti dallo statuto e dal Regolamento.

ART. 5

L'impresa consorziata può recedere dal Consorzio. Il recesso avviene su comunicazione del consorziato da notificarsi al Consorzio e alle banche convenzionate e diventa operante solo al momento della estinzione di ogni sua esposizione debitoria garantita dal Consorzio.

Il socio receduto non viene liberato dalle obbligazioni assunte fino a quando non siano trascorsi almeno due anni dalla notifica della comunicazione del recesso; fino a tale data permane l'obbligo

proporzionale di esborso per tutte le operazioni effettuate dal Consorzio fino alla data di comunicazione di recesso.

In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), da comunicarsi, da parte di quest'ultimo entro 30 giorni per iscritto al Consorzio, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio fatto salva la possibilità di cui al 1° comma del presente articolo.

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

I precedenti commi si applicano anche nel caso di operazioni straordinarie quali fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

ART. 6

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare l'esclusione nei confronti del consorziato nei seguenti casi:

- a) nel caso previsto al 4° comma dell'art.5) del presente statuto
- b) quando siano iniziate le procedure di cui all'art. 4, 1° comma lett. a);
- c) quando siano accertati una qualsiasi violazione degli obblighi consortili o un comportamento incompatibile con gli interessi del Consorzio stesso;
- d) quando si verifichi un'inadempienza delle obbligazioni assunte dal Consorziato, in relazione al "fido" che gli è stato accordato.

TITOLO IV

Patrimonio Netto – Fondi Rischi – Fondo Consortile – Fideiussioni

ART. 7

Il patrimonio netto consortile è costituito:

- a) dal fondo consortile di cui al successivo articolo 8;
- b) dai fondi rischi di cui al successivo articolo 9;
- c) dal fondo di riserva ordinaria;
- d) i contributi e le erogazioni di privati, di imprese, di Associazioni e di Enti in genere che indichino la precisa finalità dell'incremento dei fondi.

Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i consorziati.

Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, e restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

ART. 8

Il fondo consortile, di ammontare variabile non inferiore ad € 100.000,00 (centomila virgola zero zero), è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati.

Le quote consortili sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo di qualsiasi natura.

Nessun consorziato può avere una quota superiore al 20 per cento del fondo consortile, né inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Il recesso e l'esclusione del consorziato non attribuiscono a questi il diritto di restituzione di quanto da lui versato a tale fondo per cui, la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce proporzionalmente quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, compreso espressamente il contributo versato ai fondi rischi, è dovuta al consorziato uscente.

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente art. 5.

ART. 9

I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni da questo stipulate.

Sono costituiti da:

- a) le quote di commissione di garanzia corrisposte dai consorziati ed all'uso destinate;
- b) i contributi e le erogazioni di privati, di imprese, di Associazioni e di Enti in genere che indichino la precisa finalità dell'incremento dei fondi;
- c) dagli avanzi di gestione ad essi destinati.

Possono essere costituiti, con delibera del Consiglio d'Amministrazione appositi fondi rischi destinati in via esclusiva alle operazioni di contro-garanzia o di co-garanzia.

Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi rischi, il Consorzio può effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 3.

ART. 10

Il Consorzio ha anche la facoltà di ricevere e custodire eventuali "fideiussioni" rilasciate dagli Enti e Associazioni di cui all'art.9, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati, con riferimento ai fidi che sono stati loro accordati.

Il Consorzio concorderà con i singoli Enti fideiussori il contenuto, i termini e le modalità delle singole fideiussioni, delle quali avrà la gestione, costituendosi mandatario dei fideiussori nei confronti degli Istituti di Credito.

TITOLO V

Obblighi dei consorziati

ART. 11

I consorziati sono tenuti a versare l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile per come stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e, comunque, non inferiore alla misura minima stabilita dalla normativa vigente.

I consorziati assumono, altresì, gli obblighi previsti dal presente articolo.

I consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. a) sono, in particolare, obbligati a:

- a) versare al Consorzio contributi sulle operazioni, dai medesimi consorziati effettuate e assistite dalle garanzie collettive, nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) rilasciare fideiussioni pro-quota, anche frazionate, per un importo iniziale massimo nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Tali fideiussioni potranno essere amministrate e custodite dal Consorzio ovvero potranno essere rilasciate direttamente in favore degli istituti convenzionati.

I consorziati indicati nell'art. 4 comma 1, lett. b) sono, in particolare, obbligati a versare:
a) un contributo iniziale stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, destinato ai fondi rischi previsti dall'art. 9, 2° comma, lett. b).

TITOLO VI

Organi del Consorzio

ART. 12

Gli Organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Consiglio d'Amministrazione;
- e) il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono rivestite e accettate a titolo gratuito se non deliberato diversamente dall'assemblea.

E' facoltà del Consiglio nominare un Comitato Tecnico.

ART. 13

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi rischi e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio, nonché con il rilascio delle fidejussioni previste dal presente statuto.

Ciascun consorziato, iscritto nel libro dei soci da almeno un mese, ha diritto ad un voto.

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta.

La società consorziata, sempre con delega scritta, può essere rappresentata anche da un membro del proprio organo amministrativo o, anche, da uno dei propri soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere riportate su verbali del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Le deliberazioni possono risultare da verbale redatto da notaio su richiesta del Presidente dell'assemblea.

Nei casi previsti dal successivo art. 15, 2° comma lett.a), b), c) il relativo verbale dovrà essere redatto da un notaio.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) Bilancio di esercizio e relazione del Consiglio D'Amministrazione sulla gestione e sulla situazione patrimoniale;
- b) Bilancio preventivo;
- c) nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale, di cui ne fissa anche il compenso;
- d) ogni altra problematica di ordine generale inerente la gestione del Consorzio;
- e) istituzione del Collegio dei Probiviri e nomina dei suoi componenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere chiamata in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore, mediante avviso di convocazione da esporre in modo visibile presso la Sede Sociale e da pubblicarsi su due giornali quotidiani almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza che indichi il giorno e l'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, il luogo dell'adunanza, nonché l'indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax da spedire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, sia in proprio che a mezzo delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà costituita e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte a scrutinio segreto, salvo che non avvengano per acclamazione.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

ART. 15

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo del loro numero complessivo e deve essere convocata nei modi previsti per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modificazione dello statuto;
- b) sullo scioglimento anticipato e sulla proroga del Consorzio;
- c) sulla ripartizione e liquidazione del patrimonio netto consortile ai sensi dell'art. 7;
- d) su ogni altro argomento avente carattere di straordinarietà.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, sia in proprio che a mezzo delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà costituita e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

ART. 16

Il Presidente viene eletto dal Consiglio D'Amministrazione. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Quando il Presidente – per qualsiasi motivo – non possa esercitare le sue funzioni anche temporaneamente, tutti i poteri a lui attribuiti vengono esercitati dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio D'Amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili, presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie e le sedute del Consiglio di Amministrazione. Egli, inoltre, ha i seguenti poteri e facoltà:

- a) proporre al Consiglio l'ammissione di nuovi Consorziati;
- b) proporre al Consiglio l'esclusione del Consorziato;
- c) stipulare le convenzioni con gli Istituti di Credito, nonché con i Confidi aderenti, dopo averne sottoposto il testo all'esame del Consiglio D'Amministrazione;
- d) stipulare e risolvere contratti di lavoro e di collaborazione;
- e) esercitare in generale tutti i poteri di ordinaria gestione ed amministrazione;
- f) convocare l'Assemblea a norma degli artt. 13, 14 e 15;

- g) proporre al Consiglio la nomina o la revoca del Direttore;
- h) conferire, previa deliberazione del Consiglio, deleghe a Consiglieri e al Direttore per lo svolgimento di specifiche funzioni gestionali e/o amministrative del Consorzio.

ART. 17

Il Consiglio D'Amministrazione è organo esecutivo del Consorzio, ed è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, scelti tra i consorziati o, anche, tra i propri soci. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In quest'ultimo caso, i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.

Possono, inoltre, far parte del Consiglio, con funzioni di osservatori, senza alcun potere deliberante, i rappresentanti che gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 10 avranno provveduto ad indicare.

Il Consiglio viene convocato con le modalità ritenute più idonee dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche ai membri del Collegio Sindacale.

E' validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza degli intervenuti, a parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle deliberazioni consiliari e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio D'Amministrazione sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- b) amministra il patrimonio consortile, di cui all'art. 7;
- c) istituzione del Comitato Tecnico e nomina dei suoi membri e del Presidente;
- d) decide sulle proposte di ammissione ed esclusione dei Consorziati, presentate dal Presidente;
- e) redige ed approva l'eventuale Regolamento interno;
- f) redige il bilancio annuale corredandolo della relazione sulla gestione per l'Assemblea ordinaria;
- g) redige il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- h) autorizza i rimborsi spese sostenute dai consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i) decide sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- j) controlla e vigila sull'andamento delle obbligazioni assunte dai Consorziati e sui rapporti, in generale, fra il Consorzio e gli Istituti di credito e i Confidi aderenti;
- k) determina la quota di partecipazione del Consorzio al fondo consortile ferma restando la misura minima prevista dalla normativa vigente;
- l) l'importo massimo delle garanzie concedibili a favore del singolo Consorzio, anche in relazione al valore delle garanzie consortili (fideiussioni e fondi rischi) disponibili;
- m) la percentuale di ripartizione del rischio tra il Consorzio e gli Istituti di Credito finanziatori;
- n) la percentuale di ripartizione del rischio tra il Consorzio e i Confidi aderenti, relativamente alle operazioni di contro-garanzia e co-garanzia;
- o) fissa l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata;
- p) fissa l'ammontare dei contributi, previsti dall'art. 11 comma 5, a carico dei consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. c), per la contro o cogaranzia, nonché per il reintegro dei fondi rischi;
- q) istituisce eventuali fondi rischi ai sensi del precedente art. 9, comma 3;
- r) delibera la stipula e dà esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con le società ed enti di cui all'art. 2, nonché alle convenzioni con i Confidi aderenti;
- s) nomina e revoca il Direttore del Consorzio fissandone il compenso;
- t) delibera l'attribuzione di deleghe ai Consiglieri e al Direttore per lo svolgimento di specifiche funzioni gestionali e/o amministrative del Consorzio;
- u) concorre alla costituzione di fondi interconsortili ovvero acquisisce quote di partecipazione in fondi interconsortili già esistenti;

Il Consiglio d'Amministrazione, al fine di potenziare l'attività del Consorzio, ha, inoltre, la facoltà di acquisire quote di partecipazione, anche in sede di costituzione, in Enti e (o) Società, anche commerciali, aventi, queste ultime, scopi e oggetti complementari a quello del Consorzio, ovvero che siano operanti in settori di attività previste dall'art. 2.

Il Consiglio potrà, inoltre, deliberare la partecipazione del Consorzio ai Programmi, alle iniziative e agli strumenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d).

ART. 18

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e da due supplenti, scelti negli elenchi dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea che ne fissa altresì i compensi. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale, al quale sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa per il controllo dell'amministrazione e della gestione del Consorzio, deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il componente che senza giustificato motivo, non partecipi a 3 riunioni del Collegio decade dalla carica. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni del Collegio devono essere annotate su apposito libro che viene custodito a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

Sono cause di ineleggibilità per la carica quelle previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VII

Organi facoltativi

ART. 19

Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, istituirà il Comitato tecnico che svolgerà la propria funzione per come di seguito.

Il Comitato Tecnico, che è organo esecutivo del Consorzio è costituito dal Presidente e da un massimo di 6 (sei) membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti anche tra i componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo può nominare un ulteriore membro del Comitato Tecnico, scelto tra persone di provata esperienza e capacità professionale nella materia finanziaria.

Tutti i componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio o dimissioni di uno di essi.

Al Comitato può essere invitato a partecipare, inoltre, un rappresentante della banca o dei consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. c).

Il Presidente del Consorzio ha facoltà di partecipare alle riunioni sia con funzioni consultive che in qualità di membro supplente in caso di impedimento di uno dei membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche senza formalità ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, oltre agli eventuali rappresentanti della banca o dei consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. c). Le deliberazioni del Comitato devono essere assunte dall'unanimità dei presenti.

Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti poteri e facoltà:

a) esprimere pareri tecnici, su richiesta del Presidente del Consorzio in ordine a questioni e problemi particolari o generali, riguardanti le operazioni di concessione e revoca delle garanzie consortili ed il settore del credito, in generale, con riferimento ai problemi dei consorziati;

b) proporre agli Organi competenti le eventuali modifiche o rettifiche da apportare alle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito e con i Confidi aderenti.

TITOLO VII

Regolamento e funzionamento della garanzia

ART. 20

Le accertate eventuali insolvenze da parte dei consorziati vengono coperte dal Consorzio nei limiti della garanzia prestata mediante prelievi dai fondi rischi.

Nel caso di insufficienza di tali fondi la parte rimasta scoperta viene addebitata ai consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. a), prestatori della fideiussione di cui all'art. 11, o dell'equivalente deposito cauzionale, in misura paritetica e mediante escussione della suddetta garanzia.

TITOLO VIII

Bilancio

ART. 21

Il bilancio che deve essere approvato nei termini e con le modalità previste dall'art. 13, 35° comma D.L. 269 del 30.09.2003 convertito nella L. 326 del 24.11.2003, comprende l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli amministratori entro trenta giorni dalla data fissata per l'assemblea che devono discuterlo, lo comunicano al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi. Il bilancio rimane depositato con le relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede del Consorzio per i quindici giorni che precedono l'Assemblea per dare la possibilità ai soci di prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione sono attribuiti al fondo di riserva ex art.7 L. 240 del 21 maggio 1981 e possono essere utilizzate esclusivamente per iniziative rientranti all'oggetto del Consorzio. I disavanzi di gestione invece vanno imputati al fondo di riserva di cui all'art.7 lett.c), che all'occorrenza sarà reintegrato con somme provenienti dal fondo di cui all'art.7 lett.d) in misura proporzionale all'entità del disavanzo non coperto.

E' vietata la distribuzione degli utili.

TITOLO IX

Direzione del Consorzio

ART. 22

Il Direttore del Consorzio coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili; dirige il Consorzio e il personale dipendente avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio.

Su delega del Presidente, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.

Il Direttore partecipa – senza diritto di voto e con le funzioni di Segretario – alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Tecnico se istituito.

Il Direttore può firmare la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.

TITOLO X

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento del Consorzio può avvenire per le cause previste dall'art. 2611 cod. civ. e per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, come previsto dall'art. 15.

In caso di scioglimento, si applica l'art. 7, riguardante la liquidazione del patrimonio netto consortile.

TITOLO XI

Durata

ART. 24

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2100 e può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO XII

Norme applicabili

ART. 25

Per quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.